

# **Ordinanza sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari**

del 3 novembre 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce:

- a. le tasse d'iscrizione e d'esame per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari;
- b. le tariffe per le indennità versate agli esaminatori, agli esperti, ai sorveglianti e ai presidenti della sessione degli esami di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> Essa si applica agli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità.

## **Sezione 2: Tasse**

### **Art. 2** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Fatte salve disposizioni particolari della presente ordinanza, alle tasse si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>2</sup> sugli emolumenti.

### **Art. 3** Tassa d'iscrizione

<sup>1</sup> Per l'iscrizione all'esame è riscossa una tassa di 200 franchi.

<sup>2</sup> La tassa d'iscrizione deve essere pagata alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca prima dell'inizio dell'esame.

<sup>3</sup> La tassa non è rimborsata.

RS 172.044.13

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 172.041.1

**Art. 4** Tasse d'esame

<sup>1</sup> Le tasse d'esame sono stabilite come segue:

	Fr.
a. per la maturità monolingue	
1. esame completo	570.–
2. esame parziale	450.–
3. valutazione del lavoro di maturità	100.–
b. per la maturità bilingue	
1. esame completo	650.–
2. primo esame parziale	550.–
3. secondo esame parziale	450.–
4. valutazione del lavoro di maturità	100.–
c. per l'esame complementare destinato ai cittadini svizzeri titolari di un certificato di maturità estero	120.–
d. per l'esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale	
1. esame completo	500.–
2. esame parziale	300.–
e. per l'esame complementare <i>Latinum Helveticum</i>	70.–

<sup>2</sup> Le tasse d'esame devono essere pagate alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca prima dell'inizio dell'esame.

<sup>3</sup> In caso di ripetizione dell'esame, la tassa corrispondente deve essere versata nuovamente.

**Art. 5** Esonero dalle tasse d'esame

Su domanda motivata, la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca può esonere interamente o parzialmente i candidati di condizioni economiche modeste dal pagamento delle tasse d'esame.

**Sezione 3: Indennità**

**Art. 6** Presidenti della sessione

I presidenti della sessione ricevono:

- a. un'indennità forfetaria di 3000 franchi per i lavori di pianificazione e preparazione di una sessione d'esame e per i lavori da svolgere dopo la sessione;
- b. un'indennità di 180 franchi per mezza giornata per i lavori da svolgere durante la sessione d'esame.

**Art. 7**           Esaminatori

<sup>1</sup> Gli esaminatori ricevono:

	Fr.
a. per la preparazione delle prove scritte, comprese le proposte di correzione e la scala di valutazione, a titolo forfetario e per squadra di due persone	
1. prima lingua (senza proposte di correzione)	500.–
2. lingue antiche, due livelli	500.–
3. lingue moderne, due livelli	1000.–
4. lingue moderne, un livello	800.–
5. matematica, per livello	1200.–
6. arti visive come materia fondamentale e opzione complementare	500.–
7. arti visive e musica come opzione specifica, per candidato	50.–
8. filosofia/pedagogia/psicologia come opzione specifica	
– per le parti specifiche filosofia e pedagogia/psicologia	800.–
– per la parte interdisciplinare	400.–
9. biologia e chimica nonché fisica e applicazioni della matematica come opzione specifica, per ambito	1500.–
10. economia e diritto come opzione specifica	2000.–
11. altre materie fondamentali	1000.–
12. altre opzioni complementari oggetto d'esame, per ambito	1000.–
b. per la correzione delle prove scritte, per ora	70.–
c. per le prove orali, per candidato	35.–
d. per l'esame in una materia qualsiasi in cui sono previste prove scritte e prove orali (correzione e valutazione delle prove scritte, prove orali, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato	70.–
e. per il lavoro di maturità (lettura e valutazione del lavoro, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato	250.–
f. per gli esami di arti visive	
1. come materia fondamentale o opzione complementare	
– per candidato	20.–
– per ora di sorveglianza	25.–
2. come opzione specifica	
– per candidato	70.–
– per ora di sorveglianza	25.–

Fr.

- g. per gli esami di musica
  - 1. come materia fondamentale o opzione complementare, per candidato 35.–
  - 2. come opzione specifica, per candidato 70.–

<sup>2</sup> Le squadre di tre e più persone ricevono complessivamente, per la preparazione delle prove scritte, il 150 per cento dei contributi forfetari giusta il capoverso 1 lettera a. Singole persone ricevono l'80 per cento di questi contributi forfetari.

<sup>3</sup> Lavori supplementari correlati alle attività di cui al capoverso 1 lettera a, quali le traduzioni o i pareri nel quadro di procedure di ricorso, sono indennizzati in ragione di 70 franchi all'ora.

#### **Art. 8** Esperti

Gli esperti ricevono:

Fr.

- a. per le prove scritte, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora 50.–
- b. per la partecipazione alla verifica delle note e la discussione dei risultati con i candidati, per gruppo di candidati 50.–
- c. per la lettura del lavoro di maturità 50.–

#### **Art. 9** Indennità per la sorveglianza

L'indennità per il personale ausiliario incaricato della sorveglianza durante le prove scritte ammonta a 25 franchi all'ora.

#### **Art. 10** Indennità per i pasti, le trasferte e i pernottamenti

I presidenti della sessione, gli esaminatori e gli esperti ricevono per i pasti, le trasferte e i pernottamenti le indennità previste dalle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>3</sup> sul personale federale.

<sup>3</sup> RS 172.220.111.3

## **Sezione 4: Disposizioni finali**

### **Art. 11** Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 4 febbraio 1970<sup>4</sup> sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità è abrogata.

<sup>2</sup> Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sull'esame svizzero di maturità**

#### *Art. 7* Tasse d'iscrizione e d'esame

Le tasse d'iscrizione e d'esame sono regolate dall'ordinanza del 3 novembre 2010<sup>6</sup> sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

### **2. Ordinanza del 18 dicembre 1972<sup>7</sup> concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri**

#### *Art. 7* Tasse d'iscrizione e d'esame

Le tasse d'iscrizione e d'esame sono regolate dall'ordinanza del 3 novembre 2010<sup>8</sup> sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

### **Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.

3 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> RU 1970 264, 1974 1056, 1981 1636, 1988 1872, 1993 1999, 2002 3637

<sup>5</sup> RS 413.12

<sup>6</sup> RS 172.044.13

<sup>7</sup> RS 413.13

<sup>8</sup> RS 172.044.13

